

Caro diesel, verso decreto con accise mobili

scritto da datiweb | Settembre 2, 2026

[selezione-articoli-2-set-2026 11](#)

Rincari energetici, le imprese temono 18 miliardi in bolletta

scritto da datiweb | Settembre 2, 2026

[selezione-articoli-2-set-2026 8](#)

L'assalto alle coste della Campania / Legambiente: trenta illeciti al giorno

scritto da datiweb | Settembre 2, 2026

[selezione-articoli-2-set-2026 7](#)

Mare Monstrum, Campania maglia nera: oltre 4mila reati sulle coste nel 2025

scritto da datiweb | Settembre 2, 2026

[selezione-articoli-2-set-2026 6](#)

Effetto greggio sui bond globali: rendimenti ai massimi dal 2008

scritto da datiweb | Settembre 2, 2026

[selezione-articoli-2-set-2026 5](#)

«Guardiamo con più fiducia alle Bco»

scritto da datiweb | Settembre 2, 2026

[selezione-articoli-2-set-2026 4](#)

Un'alleanza per il turismo «Regia unica con i privati

scritto da datiweb | Settembre 2, 2026

[selezione-articoli-2-set-2026_3](#)

Bonifica del Sarno, pressing sulla Regione

scritto da datiweb | Settembre 2, 2026

[selezione-articoli-2-set-2026_2](#)

Rete fognaria, 13 milioni per la Divina

scritto da datiweb | Settembre 2, 2026

[selezione-articoli-2-set-2026_1](#)

Nuovo regime UE di tutela

dell'acciaio: obblighi di tracciabilità dal 1° ottobre 2026

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 2, 2026

Informiamo che con il Regolamento (UE) 2026/1384 e il successivo [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2026/1963](#), recentemente pubblicato in GUUE, la Commissione ha stabilito le modalità applicative del nuovo requisito di tracciabilità per i prodotti siderurgici importati nell'UE.

Nella definizione delle disposizioni attuative, la Commissione ha tenuto conto dei contributi raccolti nell'ambito della consultazione mirata condotta da Confindustria tra giugno e luglio us, che ha coinvolto produttori, importatori, utilizzatori di acciaio, associazioni di categoria e altri stakeholder (circa 170 le risposte pervenute) con l'obiettivo di individuare modalità di prova della tracciabilità affidabili e concretamente utilizzabili, evitando al contempo oneri amministrativi sproporzionati per gli operatori.

A decorrere dal 1° ottobre 2026 per i prodotti siderurgici interessati dal nuovo regime, ***l'importatore dovrà dichiarare in dogana il Paese di fusione e colata (melt and pour), utilizzando gli specifici codici TARIC e dovrà essere in grado di comprovare tale informazione attraverso evidenze documentali verificabili.*** Il provvedimento individua nel certificato del produttore (Mill Test Certificate-MTC) il documento di riferimento per la prova della tracciabilità, che dovrà riportare il Paese di *melt and pour* e il relativo numero di colata (*heat number*) del prodotto importato.

Qualora tali informazioni non siano disponibili sull'MTC, potranno essere prodotte *ulteriori evidenze documentali purché*

idonee a comprovare entrambi gli elementi richiesti. Tra le evidenze ammesse figurano, a titolo esemplificativo, fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, documentazione contrattuale, contabile, documenti doganali e corrispondenza commerciale. Fino al 30 settembre 2027 tali documenti potranno essere utilizzati, in via transitoria, anche in sostituzione dell'MTC. Dal 1° ottobre 2027, invece, assumeranno esclusivamente funzione integrativa e non potranno più costituire, singolarmente, prova sufficiente della tracciabilità.

L'assenza di evidenze adeguate a comprovare il Paese di *melt and pour* potrà determinare il mancato rilascio dell'autorizzazione all'importazione da parte delle autorità doganali, con conseguenti rischi di blocco e ritardi nelle operazioni di sdoganamento.

Invitiamo le imprese potenzialmente interessate ad ***attivarsi tempestivamente sui propri processi di approvvigionamento e gestione documentale***, verificando con i fornitori extra-UE la disponibilità di MTC completi e conformi ai nuovi requisiti e assicurando l'adeguamento delle procedure di importazione e sdoganamento entro il 1° ottobre 2026.

La verifica dovrà riguardare l'intera catena di fornitura, garantendo la coerenza e la rintracciabilità delle informazioni relative a *melt and pour* e *heat number* lungo tutti i passaggi documentali e logistici, così da ridurre il rischio di contestazioni e disallineamenti in fase di controllo doganale.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al relativo [comunicato della Commissione europea](#).